



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO  
AREA EX LAZZARETTO – BERTALIA – VIA TERRACINI BOLOGNA  
ELENCO ANNUALE 2018 INTERVENTO N. 5  
CODICE CIG: 7404224EEC- CUP: J37B16000490003**

A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti la seguente risposta.

**Quesito:**

La presente, in riferimento alla procedura in oggetto, per porre i seguenti quesiti:

- Lo scrivente Consorzio Stabile, in possesso della categoria SOA OG1 illimitata chiede se può eseguire in proprio le lavorazioni relative alle categorie OS4, OS6 ed OS7 previste dal bando di gara, senza ricorrere ad RTI o subappalto;

- inoltre, se le lavorazioni relative alla categoria OS13 possono essere subappaltate al 100%, con indicazione della terna, senza ricorrere al RTI

**Risposta:**

Come è previsto a pag. 27 del disciplinare di gara:

Ai fini del subappalto, si precisa che:

- fatto salvo quanto previsto nell'allinea successiva, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto (art. 105 co. 2 D.Lgs. 50/2016);

- le lavorazioni di cui all'art. 89 co. 11 D.Lgs. 50/2016 e D.M. 248/2016 sono subappaltabili nel limite del 30% dei rispettivi importi.

Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite dell'art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Si riporta quanto descritto all'art. 1 co. 2 del D.M. 248/2016:

*"Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice. "*

Si richiama altresì quanto previsto dall'art. 12 D.L. 47/2014 (convertito con Legge 80/2014) Disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.



AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITÀ

UNITA' PROFESSIONALE APPALTI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA

Per quanto riguarda la terna dei subappaltatori si riporta quanto previsto a pag. 15 del disciplinare di gara:

**Terna dei subappaltatori: è obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti** per le attività di cui all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 e per tipologia di prestazioni omogenee.

*Firmato*

Il Responsabile del  
Procedimento Amministrativo  
Dott.ssa Valeria Guidoni